



# Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)  
TEL. 0541 - 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 - 85.40.12  
C.F. 82005670409 - P.IVA 01188110405  
[www.comune.gemmano.rn.it](http://www.comune.gemmano.rn.it)

## ***Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale)***

<b>n. 5 del Reg. in data 18.02.2013</b>	<b>OGGETTO:</b> Legge Regionale 21.12.2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza”. Approvazione proposta in relazione all’art. 6 della L.R. n. 21/2012 di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Individuazione e richiesta deroga.
---	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di FEBBRAIO, alle ore 13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell'oggetto sopra

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- L'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 comma 1 lett. a) del decreto legge 6.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n. 135 (c.d. *spending review*), ha previsto un nuovo assetto dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali e individuato le funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limite ridotto a 3.000 abitanti per gli enti appartenenti alle comunità montane;

- In particolare, il citato art. 14 al comma 27 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- l bis) Servizi in materia statistica;

- Il successivo comma 30 stabilisce che le Regioni individuano la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali;

- Considerato che nell'ottica della legislazione nazionale si è mossa anche la Regione Emilia Romagna che ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo riordino territoriale e funzionale del sistema degli enti locali e delle loro forme associative avviando un percorso che ha condotto ad assumere la Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012, avente ad oggetto: "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", che regola il processo di riordino territoriale al fine di procedere alla disciplina:

- a. delle funzioni fondamentali di area vasta attribuite alle province ai sensi dell'art. 17 del D.L. 95/2012;

- b. delle funzioni dei comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente associata;
- c. delle ulteriori funzioni amministrative che, sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la regione intenda conservare o conferire alle province, ovvero trasferire ai comuni o riservare a sé per esigenze di esercizio unitario;

- è ritenuta apprezzabile la finalità intrinseca della legislazione regionale di voler procedere ad una graduale riorganizzazione istituzionale che abbia al centro del sistema i Comuni quale luogo primario di erogazione di servizio ai cittadini, attraverso una riorganizzazione degli stessi, che possa così consentire, da un lato, di continuare ad erogare servizi adeguati ai cittadini riducendo le spese e aumentando la qualità e, dall'altro, di poter esercitare nuove funzioni che saranno certamente loro affidate a seguito di una più generale riorganizzazione delle funzioni e servizi sui territori;

Visti in particolare i seguenti articoli della sopra citata Legge Regionale n. 21/2012:

- art. 6 "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*" che valorizza le volontà e le vocazioni associazionistiche dei Comuni, chiamando tali enti a formulare proprie proposte di ambito, seppur sulla base di criteri predeterminati dalla legge, atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative. L'individuazione di tali ambiti deve essere formulata attraverso conformi deliberazioni dei Consigli Comunali interessati, approvata a maggioranza assoluta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 20/02/2013;
- art. 7 "*Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali*" con il quale la Regione ha inteso ampliare l'obbligatorietà di esercitare in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito, a prescindere dalla loro dimensione demografica, almeno tre fra le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione territoriale, servizi sociali, polizia municipale e protezione civile, nonché i sistemi informatici, evidenziando che i Comuni con meno di 3.000 abitanti (comunità montane) e meno di 5.000 abitanti (gli altri casi) devono gestire nell'ambito, con unione o convenzione, anche tutte le altre funzioni fondamentali, compresi i servizi statistici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 21/2012, la mancata presentazione di proposte di ambito entro il termine sopra evidenziato (20/02/2013), equivale ad assenso dei comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale, che per il nostro territorio corrisponde al distretto socio sanitario Rimini sud;

**PRESO** atto che, inoltre, la Regione E.R. intende individuare la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative, privilegiando le Unioni in luogo delle Convenzioni ed indicando altresì, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, specifiche funzioni comunali che devono essere gestite in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;

**Atteso** che il sopra citato art.6 della Legge Regionale, nel disciplinare il procedimento per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei comuni, stabilisce che la Regione predispone entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge un piano di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali: a tal fine promuove un procedimento di concertazione con i Comuni invitandoli formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
- b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
- d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
- e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
- f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, un'Unione di Comuni ovvero di aderire a un'Unione di Comuni già esistente;
- g) contiguità territoriale.

**CONSIDERATO** che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valuterà la loro conformità alle condizioni sopra indicate e adotterà, previo parere del CAL, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettuerà la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'ambito territoriale ottimale costituisce l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla Legge Regionale, anche in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla legge 21/2012;

**VERIFICATO** che con atto rep. n° 96624 in data 13.12.1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è stata costituita l'"Unione dei Comuni della Valconca" tra i comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna e San Clemente della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti con le seguenti deliberazioni:

- Comune di Gemmano con Deliberazione n.30 del 05.11.1996;
- Comune di Montefiore Conca con Deliberazione n.65 del 04.11.1996;
- Comune di Morciano di Romagna con Deliberazione n.49 del 29.10.1996;
- Comune di San Clemente con Deliberazione n.59 del 11.11.1996;

**VISTO** che:

- con atto rep. n°2 in data 18.12.2001, a rogito Segretario dell'Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 20.12.2001 n.002480, all'Unione della Valconca si sono successivamente aggregati i Comuni di Mondaino, Montegridolfo, Saludecio e Montescudo della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti con le seguenti deliberazioni:

- Comune di Mondaino con Deliberazione n. 25 del 26.05.2001;
- Comune di Montegridolfo con Deliberazione n.34 del 31.07.2001;
- Comune di Montescudo con Deliberazione n. 31 del 29.05.2001;
- Comune di Saludecio con Deliberazione n. 50 del 28.06.2001;

- con atto rep. n° 3 in data 17.04.2002, a rogito Segretario dell'Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 02.05.2002 n.1023, all'Unione della Valconca si è successivamente aggregato il Comune di Monte Colombo della Provincia di Rimini, in seguito all'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti con le seguenti deliberazioni:

Comune di Monte Colombo con Deliberazione n. 2 del 15.02.2002;

- i comuni di Saludecio e Montecolombo rispettivamente con proprie Deliberazioni Consiliari:

Comune di Saludecio con Deliberazione n. 12 del 29.06.2012;

Comune di Monte Colombo con Deliberazione n. 36 del 29.06.2012;

hanno deliberato il recesso dall'Unione della Valconca con decorrenza 1/01/2013 e pertanto l'Unione è attualmente costituita dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente;

**CONSIDERATO** che all'Unione della Valconca sono state delegate le seguenti attività ai fini della loro gestione in forma associata:

- S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)
- Polizia Municipale
- Servizio Notificazioni
- Gestione del Vincolo idrogeologico
- Gestione del Vincolo paesaggistico
- Centro Ambiente (Stazione Ecologica)
- Protezione Civile
- Servizio Informativo Associato
- Ufficio di Piano in materia di politiche ed interventi in area sociale
- Centri Estivi Marini Anziani
- Centri Estivi Marini Minori
- Centro termale Anziani
- Servizi Statistici associati
- Residenza Sanitaria Assistenziale "Gli Olivi"
- Centro per l'Impiego
- Informagiovani
- Servizio trasporto gratuito a chiamata
- Promozione turistica territoriale
- Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico

**CONSIDERATO** che sono all'esame dell'Ufficio di Presidenza ulteriori attività, servizi e funzioni, da delegare all'Unione della Valconca, quali:

- Gestione della funzione urbanistica e accordo territoriale per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- Gestione dell'Edilizia Residenziale Pubblica
- Gestione della Ragioneria
- Centro Unico Appalti per le procedure di appalto dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi;
- Gestione associata in materia sismica

**EVIDENZIATO** che l'ambito dell'area geografica dell'Unione della Valconca soddisfa tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 21/2012 all'art. 6, comma 2, e cioè: appartenenza dei Comuni all'ambito della medesima provincia, coerenza con i distretti sanitari previsti dall'art. 9 della L.R. 19/94, contiguità territoriale, ad eccezione della lett. b), rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 21/2012, il requisito b) di

cui al punto precedente, è derogabile, su espressa e motivata richiesta dei Comuni, in relazione al particolare contesto territoriale;

**PRESO** atto che occorre pertanto richiedere espressamente alla Regione la deroga alla condizione di cui alla lett. b) del co. 2 dell'art.6 sopra richiamato, in quanto, pur condividendo la filosofia generale della L.R. 21/2012, la scelta dell'ambito ottimale, così come ritenuto da questo Comune, non può prescindere dalle esperienze già in atto fin dal 1996 con l'Unione della Valconca;

**RITENUTO** che sia infatti imprescindibile la salvaguardia dell'esperienza che ha portato finora al conferimento di numerose attività, servizi e funzioni, peraltro già riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna all'Unione della Valconca che è stata fino ad oggi individuata quale contenitore ideale di diversi territori che hanno in comune caratteristiche sociali, storiche e culturali, ben definite e facilmente identificabili, non sempre positive, come l'obiettivo difficoltà viaria in particolare dei Comuni oltre il primo entroterra;

**VISTA** l'importanza, anche demografica, del complesso dei Comuni non facenti capo dell'Unione della Valconca;

**VISTI** i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti in calce al provvedimento;

## **DELIBERA**

1. **DI PROPORRE**, per le motivazioni richiamate in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, l'ambito coincidente con il territorio dei Comuni dell'Unione della Valconca quale ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell'area geografica dell'Unione della Valconca, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'art. 6 e per gli effetti di cui all'art. 7 della L.R. n. 21/2012;
2. **DI RICHIEDERE** espressamente alla Giunta Regionale la deroga alla condizione di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) della L.R.21/2012 per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati;
3. **DI ATTIVARSI** nelle fasi successive a ricercare, tramite l'Unione della Valconca, qualsiasi forma di collaborazione con altri Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario Rimini Sud, al fine di garantire al meglio i servizi nell'ottica del risparmio.
4. **DI RISERVARSI** di provvedere, una volta approvato e pubblicato il programma di riordino territoriale, nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale di riordino territoriale, agli adempimenti enucleati in narrativa ed in particolare ad adeguare lo statuto e le convenzioni in essere ai disposti della più volte richiamata L.R. 21 dicembre 2012, n. 21;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/2012, tramite PEC al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie Locali al seguente indirizzo:  
[sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Infine,

E23700

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

Il Responsabile  
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria  
Angelo Cevoli

---

### Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Rosanna Furi

Il Commissario Straordinario  
F.to Giuseppe Mario Puzzo

---

### E' copia conforme all'originale

Gemmano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

---

## PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. \_\_\_\_\_

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Gemmano, li 19.02.2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Roberto Filipucci

---

## ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Gemmano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Roberto Filipucci)

---

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Gemmano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio